



COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

in materia di **segnalazioni di illeciti presentate da dipendenti e soggetti equiparati**, ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*

REGISTRO DELLE VERSIONI

N°Versione	Data Approvazione	Modifiche apportate	Autore	Pareri resi (RPCT – DPO- RTD- RGD) data	
1.0	11/07/2023			RPD	11/07/2023

INDICE	
Premessa	3
1. Art. 1 - Ambito di applicazione	5
2. Art. 2 - Oggetto della segnalazione	5
3. Art. 3 - Disciplina della segnalazione anonima	9
4. Art. 4 - Canali di segnalazione interna: modalità per la effettuazione della segnalazione e persone autorizzate alla ricezione delle segnalazioni	9
5. Art. 5 – Segnalazioni ricevute attraverso altri canali da personale non autorizzato alla gestione della segnalazione	12
6. Art. 6 – Segnalazioni ricevute da altre autorità o da trasmettere ad altre autorità competenti	13
7. Art.7 – Trattamento dei dati personali e adempimenti successivi alla ricezione delle segnalazioni	13
8. Art. 8 – Fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing	14
9. Art. 9 – Gestione delle segnalazioni, durata dell’istruttoria ed esiti delle indagini	14
10. Art. 10 – Obbligo di riservatezza	20
11. Art. 11- Diritti della persona coinvolta	22
12. Art. 12- Protezione della persona segnalante e dei soggetti assimilati	22
13. Art. 13- Responsabilità della persona segnalante e limitazioni	23
14. Art. 14- Condizioni per la protezione della persona segnalante	25
15. Art. 15- Modalità di gestione dell’esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679	26
16. Art. 16 Casi nei quali è richiesto il consenso della persona segnalante	28
17. Art. 17- Modalità di conservazione della documentazione	29
18. Art. 18- Tempi di conservazione della documentazione e modalità di cancellazione	29
19. Art. 19- Informazioni sui canali di segnalazione interna e sulla presente procedura	30
20. Art. 20- Rapporti con l’autorità giudiziaria	30
21. Art. 21 - Disposizioni finali	30
ALLEGATI	
A. DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24	
B. Diagrammi di flusso dei canali di segnalazione e dei relativi processi	
C. Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. Ue 2016 n.679	
D. Informativa ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 2018 n.51	

Oggetto

La presente procedura di gestione disciplina la presentazione e la gestione delle segnalazioni dei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica ("violazioni") da parte di dipendenti e soggetti equiparati che ne siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo di questo ente.

Fondamento legislativo

La presente procedura di gestione è emanata ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*, che si allega (Allegato A)

Definizioni

La terminologia utilizzata nella presente procedura di gestione fa riferimento alle definizioni contenute nell'art. 2 del Decreto Legislativo 2023 n.24 alle quali si rimanda.

Finalità

Le finalità della presente procedura di gestione sono:

- a) favorire, nella comunità dell'ente, una pratica dall'elevato valore civico, capace di far emergere, e perciò di prevenire e contrastare, illeciti suscettibili di arrecare pregiudizio al patrimonio, all'integrità e all'immagine e credibilità dell'ente, attraverso la segnalazione presentata nell'interesse generale alla legalità e all'integrità dell'amministrazione pubblica.
- b) adempiere all'obbligo legale di implementare un sistema legale di tutela e protezione dei segnalanti in modo da garantire la piena ed effettiva osservanza del sistema legale di tutela e protezione dei segnalanti assicurando, in particolare,
 - la riservatezza della loro identità ai sensi dell'art. 12 del decreto citato;
 - che il trattamento dei dati personali sia conforme al regolamento (UE) 2016/679, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, (con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali), come dispone l'art. 13 del decreto;
 - che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come previsto dall'art. 13 citato;
 - che la segnalazione sia sottratta all'accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come previsto dal citato art. 12;

- che la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni sia effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 14 del decreto e delle altre disposizioni previste dal D.Lgs. Codice dell'amministrazione digitale (-CAD- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217) e dalle Linee guida AgID in materia di gestione e conservazione documentale garantendo l'interoperabilità ed inalterabilità della documentazione;
- il rispetto del divieto di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti dei segnalanti in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del decreto;
- la limitazione della responsabilità dell'ente o della persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto nei casi previsti dall'art. 20 del decreto nonché l'esclusione dalla responsabilità civile e amministrativa per i comportamenti, atti e omissioni collegati alla segnalazione relativi all'acquisizione delle informazioni e all'accesso alle informazioni che sono strettamente necessari a rivelare la violazione entro i limiti di quanto previsto dal citato articolo 20.

Destinatari

Tutti i dipendenti e soggetti equiparati hanno l'obbligo di rispettare quanto previsto nella presente procedura.

Le persone espressamente autorizzate alla gestione delle segnalazioni, siano esse interne o esterne all'ente, hanno l'obbligo di compiere tutti gli adempimenti e le operazioni di previste nella presente procedura in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti.

Pubblicazione delle informazioni

La presente procedura viene resa pubblica, anche in forma sintetica o mediante avvisi o cartelli, che diano informazioni chiare su

- i canali di segnalazione interna implementati da questo ente
- le procedure da seguire per l'inoltro e la gestione della segnalazione interna
- i presupposti per effettuare le segnalazioni interne
- il canale di segnalazione esterna
- le procedure relative alla segnalazione esterna
- i presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Le informazioni sono

- esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro
- rese accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un Rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del decreto citato
- Pubblicate in una sezione dedicata del sito internet denominata "Whistleblowing".

Valutazione d'impatto (DPIA)

La presente procedura è affiancata da una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 32 del Reg. Ue 2016 n.679 e dell'art. 23 del D.Lgs. 2018 n. 51, effettuata da un TEAM specificamente designato, come è previsto dall'art. 13, 6 comma del decreto.

Il rapporto con i fornitori esterni che trattano dati personali per conto dell'ente è stato regolato ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

1. **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. La presente procedura si applica alle segnalazioni interne di violazioni, alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile o alle divulgazioni pubbliche di informazioni, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo di questo ente le seguenti categorie di persone:
 - 1.1.1 Dipendenti dell'ente
 - 1.1.2 Lavoratori autonomi, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente
 - 1.1.3 lavoratori e collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
 - 1.1.4 liberi professionisti e consulenti, che prestano la propria attività presso l'ente
 - 1.1.5 volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ente
 - 1.1.6 amministratori, direttori, controllo e vigilanza, rappresentanti, anche qualora talifunzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'ente
2. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma precedente si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:
 - a. quando il rapporto giuridico con l'ente non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - b. durante il periodo di prova;
 - c. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
3. Gli articoli 45 e 65 del CAD (Codice dell'amministrazione digitale) impongono ai soggetti del settore pubblico di accertare la provenienza dei documenti trasmessi da chiunque a una pubblica amministrazione e di identificare l'istante o il dichiarante. Pertanto, qualora il segnalante non renda nota la propria identità la segnalazione anonima sarà considerata irricevibile e dunque non potrà essere raccolta e se raccolta accidentalmente sarà cancellata immediatamente.
4. Le disposizioni contenute nella presente procedura non esimono - in alcun modo - i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del Codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del Codice penale.
5. La presente procedura non si applica alle segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, fermo restando che le tali segnalazioni possono essere considerate dall'amministrazione nei procedimenti di vigilanza "ordinari" se ben dettagliate e circostanziate.

2. **Art. 2 - Oggetto della segnalazione**

1. Rientrano tra le violazioni per le quali è possibile effettuare la segnalazione, tutti i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o e che consistono in:
 - 1) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (che non rientrano nei nn. 3-4-5-6)
 - 2) Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'unione indicati Allegato al Decreto legislativo 10 marzo 2023 n.24 o degli atti nazionali di attuazione indicati nell'allegato alla Direttiva 2019/1937 relativi ai settori:

- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 TFUE

4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del decreto legislativo 20223 n.24;

5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

2. La presente procedura non si applica:

- a. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto legislativo 10.03.2023 n.24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al suddetto decreto;
- c. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- a) informazioni classificate;
- b) segreto professionale forense e medico;
- c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

4. Il contenuto della segnalazione deve indicare informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ente con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti eventuali condotte volte ad occultare tali violazioni.

5. Ai fini della corretta **identificazione** del segnalante la piattaforma dedicata acquisirà l'identità della persona segnalante tramite SPID o CIE. Qualora la persona segnalante utilizzi canali diversi dalla piattaforma dedicata, dovrà essere identificata tramite un documento di riconoscimento in corso di validità, salvo che l'identità della persona sia altrimenti nota a chi riceve la segnalazione.
6. Ai fini della valutazione preliminare dell'ammissibilità della segnalazione la persona segnalante dovrà **indicare anche la qualifica e il ruolo** e tutti gli ulteriori elementi necessari a verificare la sussistenza del presupposto soggettivo per godere della protezione prevista dal D.Lgs. 2023 n.24.
7. Il segnalante può segnalare solo le condotte illecite di cui ai precedenti commi delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione/consulenza con questo ente, come le seguenti, che si indicano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a. condotte illecite conosciute in virtù dell'ufficio rivestito;
 - b. notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative ovvero di collaborazione, seppure in modo casuale.
8. **In caso di trasferimento, comando, distacco** (o situazioni analoghe) di un dipendente presso altro Ente tenuto agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, il dipendente medesimo **potrà segnalare fatti illeciti** di cui sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro con questo ente al soggetto incaricato a ricevere le segnalazioni **presso l'Ente di destinazione** che provvederà alla gestione della segnalazione con i propri mezzi e sotto la propria responsabilità, oppure, in alternativa, **presso questo ente**, utilizzando i canali predisposti per la ricezione delle segnalazioni in base alla presente procedura.
9. Nel caso in cui la segnalazione sia effettuata da un dipendente o da altro soggetto assimilato di questo ente proveniente da altro Ente soggetto agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e la segnalazione medesima abbia ad oggetto **violazioni di cui la persona sia venuta a conoscenza durante il rapporto giuridico instaurato con l'Ente di provenienza**, la segnalazione sarà **trasmessa all'Ente di provenienza**, quale ente competente alla gestione, assicurando comunque la riservatezza della identità del segnalante.
10. Ai fini della gestione della segnalazione e della tutela del segnalante non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente
 - a. che, in base alle proprie conoscenze, al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 2 della presente procedura;
 - b. che la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del decreto legislativo 2023 n.24.

11. Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 2023 n.24, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la **responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi** con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua **responsabilità civile**, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al capo III del decreto legislativo 2023 n.24, indicate nella presente procedura, non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una **sanzione disciplinare**.
12. Possono formare oggetto di segnalazione non solo le violazioni già commesse, ma anche le violazioni non ancora compiute che il segnalante ritenga ragionevolmente, sulla base di elementi concreti ed in presenza di fondati sospetti, possano verificarsi nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonchè gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
13. La segnalazione dovrà, quindi, essere circostanziata e contenere elementi o indizi concreti che possano consentire agli organi competenti di effettuare le dovute verifiche.
14. La segnalazione non dovrà contenere dati o informazioni superflue o irrilevanti o non pertinenti ai fini delle verifiche. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.
15. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
16. Le segnalazioni basate esclusivamente su mere supposizioni o sospetti o opinioni personali del segnalante o di eventuali terzi dal medesimo indicati avranno come esito l'archiviazione del procedimento secondo quanto previsto nella presente procedura.
17. Non è punibile l'ente o la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello relativo alle informazioni classificate, al segreto professionale forense o medico o relativo alle segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni sia necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata.
18. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma precedente, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
19. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

20. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

3. **Art. 3 - Disciplina della segnalazione anonima**

1. Qualora il segnalante non renda nota la propria identità la segnalazione anonima sarà considerata irricevibile, ai sensi degli articoli 45 e 65 del (Codice dell'amministrazione digitale) e, dunque, non potrà essere raccolta.
2. Qualora una segnalazione anonima venisse se ricevuta accidentalmente essa sarà cancellata immediatamente a cura della persona autorizzata alla gestione delle segnalazioni.

4. **Art. 4 – Canali di segnalazione interna: modalità per la effettuazione della segnalazione e persone autorizzate alla ricezione delle segnalazioni**

1. La segnalazione, anche se già trasmessa all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'A.N.AC. o ad altre autorità, può essere indirizzata, in forma riservata e con le modalità di seguito indicate:
 - A. **tramite l'applicativo predisposto dall'ente nella piattaforma WB33** reperibile nel sito web istituzionale nella sezione Whistleblowing, **compilando il FORM predisposto per l'inoltro della segnalazione**. La piattaforma WB33 utilizza un protocollo di **crittografia** che garantisce la segregazione in transito e la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata; la piattaforma informatica non raccoglie l'indirizzo IP del segnalante né altre informazioni sul dispositivo utilizzato, né utilizza cookie o altri sistemi di tracciamento.
 - B. **per iscritto mediante consegna del modulo** predisposto dal Comune per la ricezione delle segnalazioni, debitamente compilato secondo le istruzioni ivi descritte.
 - l'utilizzo di tale modello è obbligatorio;
 - Il modulo da compilare è reperibile presso l'Ufficio del RPCT ed è pubblicato anche nel sito web istituzionale del Comune nella sezione Whistleblowing;
 - Il modulo, sottoscritto dal segnalante deve essere presentato **di persona, esclusivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** presso il suo ufficio nella sede del Municipio;
 - Al momento della ricezione del modulo contenete la segnalazione l'RPCT o la persona da questi designata, verifica
 - che il modulo sia stato compilato correttamente, secondo le istruzioni ivi descritte; qualora riscontri irregolarità, invita l'interessato a sanarle
 - che esso sia integralmente leggibile; qualora il modulo sia in tutto o in parte illeggibile, invita l'interessato a ripresentarlo in maniera che sia integralmente leggibile.
 - Ricevuto il modulo, si provvede a redigere **verbale di ricezione e identificazione della persona segnalante** mediante un documento di riconoscimento in corso di validità, salvo che la persona sia identificabile in altro modo dandone atto a verbale;
 - Non è consentita la presentazione di una segnalazione che non sia contenuta nel modulo predisposto dal Comune.

- Non è consentita la consegna all'ufficio protocollo o a persone diverse dal RPCT o alle persone da questo espressamente designate.
- Non possono essere inseriti dati o informazioni che in maniera chiara non sono utili al fine di svolgere gli accertamenti sulla violazione.

C. **oralmente, a seguito di incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** presso il suo ufficio nella sede del Municipio. La richiesta del segnalante di essere sentito di persona può essere presentata verbalmente esclusivamente al RPCT oppure utilizzando l'applicativo predisposto nella piattaforma WB33. A seguito del colloquio con il segnalante, l'RPCT o la persona da questi espressamente autorizzata provvederà a redigere il **verbale** che documenta la segnalazione e da atto dell'avvenuta identificazione della persona segnalante mediante un documento di riconoscimento in corso di validità, salvo che la persona sia identificabile in altro modo da indicare nel medesimo verbale;

La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria **sottoscrizione**.

Nei casi di presentazione mediante modulo scritto o oralmente a seguito di incontro con il RPCT la persona segnalante deve specificare se vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste per il segnalante.

Se dichiara di voler mantenere riservata la tua identità, questa sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza -RPCT- e dalle persone da questi espressamente autorizzate.

Se acconsente a rivelare la tua identità la segnalazione verrà trattata come una segnalazione ordinaria e non si applicheranno le disposizioni a tutela della riservatezza. Tuttavia, anche in questo caso, il segnalante non perderà le garanzie previste dalla normativa che lo proteggono dalle ritorsioni, come prevede l'art. 17 del D.Lgs. 2023 n.24).

2. Per presentare la segnalazione e per effettuare le eventuali successive integrazioni o comunicazioni deve essere utilizzato un unico canale.
3. L'utilizzo della piattaforma è il **canale prioritario** che viene utilizzato non solo per l'acquisizione della segnalazione trasmessa tramite l'applicativo e per la sua successiva gestione, ma anche per la gestione delle segnalazioni che vengono presentate attraverso gli altri canali sopra descritti alle lettere B e C.
4. Non è consentito presentare **uplicazioni** della stessa segnalazione. Qualora ciò avvenisse le segnalazioni successive verranno riunite a quella presentata per prima.
5. Ogni segnalazione verrà gestita, istruita ed esistata, nel rispetto delle regole sulla riservatezza di seguito indicate, solo ed esclusivamente dall' RPCT e dalle persone da questi espressamente autorizzate. L'RPCT abilita le persone autorizzate alla gestione della segnalazione ad accedere alla piattaforma e ne definisce i profili di autorizzazione.
6. **La piattaforma informatica WB33 registra gli accessi** generando file di log immutabili che tracciano le attività (accessi e operazioni) effettuate unicamente dal RPCT e dai soggetti autorizzati al trattamento, non anche quelle effettuate dal segnalante. Non vengono svolte attività di

tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante. Le informazioni relative ai log sono protette da accessi non autorizzati e vengono conservate per un termine congruo rispetto alle finalità di tracciamento. I file di log sono cifrati e non modificabili. La chiave di decifrazione è gestita dal software ed è legata al profilo di autorizzazione impostato dal RPCT per la parte interna. Nell'accordo stipulato ai sensi dell'art. 28 del Reg. Ue 2016 n.679 e del D.Lgs. 2018 n.51, con il quale PA 33 srl è stata designata quale responsabile del trattamento, è espressamente previsto il divieto per il responsabile e il sub responsabile di consultare i file di log relativi alla parte interna che traccia le operazioni effettuate dalle persone incaricate della gestione delle segnalazioni ricevute dal Comune.

I file di log potranno essere consultati, solo nei seguenti casi:

- A. quando si rilevino anomalie di sicurezza nelle postazioni di lavoro o sui server per l'erogazione dei servizi di rete;
- B. al fine di prevenire o rilevare intrusioni indebite nei sistemi;
- C. per esigenze probatorie, nel caso in cui sia necessario, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 2023 n.24, nei confronti delle persone che effettuano la segnalazione, al fine di vincere la presunzione di ritorsione prevista dall'art. 7, 2 comma, citato, per dimostrare che le condotte o atti dell'amministrazione sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione;
- D. in caso di accertato utilizzo indebito dell'applicativo o di illecito penale, per effettuare controlli mirati conseguenti al non corretto utilizzo di tali strumenti, assicurando il rispetto della libertà e dignità dei lavoratori, nonché dei principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, limitando l'analisi, ove possibile, ai soli dati esteriori privi di riferimenti diretti o indiretti al personale dipendente che utilizza l'applicativo;

In tutti i casi i controlli saranno effettuati adottando misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, sempre nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità che impongono di privilegiare misure preventive e di assicurare, in ogni caso, la gradualità nell'ampiezza del monitoraggio in modo da rendere assolutamente residuali i controlli più invasivi che saranno effettuati solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie quali, ad esempio, la riscontrata presenza di virus o di accessi indebiti ai sistemi informatici e, comunque, all'esito dell'esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.

I file di log vengono conservati presso il data center del fornitore del servizio fino al termine della procedura di segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Tale termine è stato così stabilito tenuto conto, oltre che delle finalità sopra indicate, anche del fatto che la segnalazione potrebbe anche essere trasmessa all'autorità giudiziaria o contabile che potrebbe chiedere delucidazioni o chiarimenti.

Qualora fosse necessario utilizzare i file di log per fini difensivi documentati, come sopra indicati alla lettera C, i file di log potranno essere conservati **anche oltre i 5 anni fino al termine del procedimento giudiziario o amministrativo o comunque della controversia stragiudiziale** aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 2023 n.24.

I log sono accessibili esclusivamente al RPCT e ai soggetti autorizzati e solo dopo aver effettuato l'accesso alla propria area di gestione.

Le suddette modalità di utilizzo, misure e prescrizioni relative ai file di log sono oggetto di accordo sindacale ai sensi dell'art. 4 della Legge 1970 n.300 che si allega.

7. Il segnalante è tenuto a compilare in modo chiaro, leggibile, preciso e circostanziato le sezioni del modulo di segnalazione predisposte dall'ente, fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e astenendosi dal fornire dati o informazioni che non hanno attinenza con la violazione.
8. Tutti i canali di segnalazione sopra indicati garantiranno, anche tramite il ricorso a strumenti di **crittografia**, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
9. Tutta la documentazione raccolta in forma analogica deve essere conservata in cassaforte o armadi chiusi a chiave in locali dedicati ed accessibili solo alle persone espressamente autorizzate alla gestione della segnalazione.
10. Per le operazioni di raccolta delle segnalazioni, istruttoria, indagine, interlocuzioni con la persona segnalante e con altri enti competenti e autorità coinvolte nel procedimento, l'RPCT si avvarrà di un **ufficio interno autonomo, dedicato**, con personale specificamente autorizzato e **formato** per la gestione del canale di segnalazione secondo diversi profili di autorizzazione definiti dal medesimo RPCT.
11. Il **Responsabile della protezione dei dati personali**, il **Responsabile della gestione documentale** e della conservazione e il **Responsabile della transizione digitale**, hanno facoltà di dare indicazioni e suggerimenti, ciascuno per quanto di propria competenza, in ordine misure di protezione dei dati personali da implementare, alle modalità di gestione documentale delle segnalazioni, alle modalità di conservazione della documentazione ed agli altri aspetti relativi all'utilizzo dei sistemi informativi, fermo restando il divieto di interferire sul merito delle segnalazioni e di conoscere il contenuto delle stesse.
12. Il personale autorizzato alla gestione delle segnalazioni è obbligato ad effettuare una specifica **formazione** su tale materia e a curare l'**aggiornamento** periodico in relazione all'evolversi della normativa vigente, della giurisprudenza e delle linee guida che saranno emanate dall'ANAC e dal Garante per la protezione dei dati personali.
13. In caso di trasferimento ad altra amministrazione o di cessazione dal servizio dell'RPCT e delle altre persone autorizzate alla gestione della segnalazione
 - a. La persona trasferita o cessata dal servizio non dovrà più accedere alla piattaforma utilizzata per la gestione delle segnalazioni né alla documentazione cartacea conservata dall'ente e dovrà restituire immediatamente le chiavi di accesso al sistema informatico, le chiavi della cassaforte, armadi e cassetti nei quali viene conservata la documentazione cartacea;
 - b. l'amministrazione chiederà immediatamente al gestore della piattaforma di bloccare subito gli accessi alla piattaforma del personale cessato e provvederà a nominare tempestivamente il nuovo RPCT che riceverà le nuove credenziali di accesso dal gestore dell'applicativo.

14. In caso di cessazione dal servizio delle persone precedentemente autorizzate o di revoca di detta autorizzazione l'RPCT provvederà a revocare immediatamente l'autorizzazione alla gestione delle segnalazioni precedentemente concessa modificando i profili di accesso alla piattaforma in modo da impedire che il personale cessato dal servizio o la cui autorizzazione sia stata revocata, possa continuare ad accedere al gestionale.

5. *Art. 5 – Segnalazioni ricevute attraverso altri canali da personale non autorizzato alla gestione della segnalazione*

1. Non è consentito presentare e ricevere segnalazioni attraverso altri canali diversi rispetto a quelli previsti dalla presente procedura.
2. E' fatto divieto al personale che presta servizio a qualunque titolo nell'ente, che non sia stato preventivamente ed espressamente autorizzato, di ricevere le segnalazioni oggetto del presente procedimento, fermo restando il diritto di ciascun dipendente di assistere la persona segnalante nel processo di segnalazione, nel rispetto della presente procedura, quale "**facilitatore**" con le garanzie e le tutele previste in questo caso dal D.Lgs. 2023 n.24
3. Qualora per mero errore la persona segnalante dovesse consegnare ad altro dirigente o funzionario o all'ufficio protocollo o ad altro personale diverso dal RPCT, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione sarà considerata "segnalazione whistleblowing" e dovrà essere trasmessa, immediatamente, al RPCT competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione sarà considerata quale segnalazione ordinaria.
4. Il d.P.R. n. 62 del 2013, come modificato dal d.p.r. 13.6.2023 n.81 prevede che la segnalazione possa essere presentata al superiore gerarchico. Quest'ultimo, ove il segnalante dichiara di volersi avvalere delle tutele come whistleblower o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, è tenuto alla trasmissione al soggetto competente, immediatamente, come sopra indicato. Si precisa, comunque, che una segnalazione presentata ad un soggetto non *competente* può essere considerata di whistleblowing anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (per esempio dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di whistleblowing o dal richiamo alla normativa in materia).
5. In ogni caso la riservatezza va garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite con la presente procedura in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente al trattamento della stessa, a cui la segnalazione va trasmessa senza ritardo.

6. *Art. 6 – Segnalazioni ricevute da altre autorità o da trasmettere ad altre autorità competenti*

1. Qualora una segnalazione sia stata presentata ad altro ente o autorità priva di competenza e questa l'abbia trasmessa a questo ente, essa sarà gestita dal RPCT nel rispetto della presente procedura.
2. **Se la segnalazione necessita di gestione esterna all'ente** (ad esempio è necessario inviarla all'Autorità giudiziaria o ad altra autorità competente per la gestione della segnalazione), il RPCT

può **accreditare il referente dell'autorità esterna**, che sia stato preventivamente autorizzato dall'ente di appartenenza e identificato, **ad accedere alla singola segnalazione** e a scaricarne il contenuto, compresi gli allegati, entro un termine preventivamente assegnato (di regola 7 giorni) avvertendolo che dal quel momento la segnalazione sarà gestita sotto la piena responsabilità e con i mezzi di cui dispone l'autorità ricevente nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 2023 n.24 e dal Reg. Ue 2016 n.679. Il contenuto della segnalazione così ricevuta dall'autorità esterna **sarà conservato dall'ente per ulteriori 30 giorni** per consentire all'ente ricevente di effettuare le proprie valutazioni in merito alla propria competenza a gestire la segnalazione. Alla scadenza dei termini di 30 giorni l'ente provvederà alla **definitiva cancellazione** della segnalazione dalla piattaforma, salvo che nel suddetto termine non sia stato adottato uno **specifico provvedimento di revoca in autotutela** del precedente provvedimento con il quale era stata declinata la competenza di questo ente.

3. Tali eventi saranno registrati dal file log e il segnalante sarà costantemente aggiornato sullo stato di lavorazione della segnalazione.

7. Art.7 – Trattamento dei dati personali e adempimenti successivi alla ricezione delle segnalazioni

1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dalla presente procedura, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE)2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 2018 n.101.
2. Quando la segnalazione riguarda la Polizia municipale, quale autorità competente a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, il trattamento dei dati personali dovrà essere effettuato nel rispetto del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 e del DPR 2018 n.15.
3. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
4. La persona addetta alla gestione della segnalazione, al momento della ricezione della segnalazione provvede a rendere alla persona segnalante l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista
 - i. dall'art. 10 del D.Lgs. 2018 n. 51, quando la segnalazione riguarda la Polizia municipale, quale autorità competente a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
 - ii. dall'art. 13 del Reg. Ue 2016 n.679, in tutti gli altri casi.
2. Le informative sul trattamento dei dati personali vengono pubblicate anche nel sito web dell'ente nella sezione Whistleblowing.
3. **Qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato**, l'ufficio addetto alla gestione della segnalazione fornirà - entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati, ma al più tardi entro un mese, tenuto conto delle specifiche circostanze in cui i dati sono trattati, o, nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato, oppure, nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali, - le **informazioni previste dall'art. 14 del Reg. Ue 2016 n.679**, salvo che

- l'interessato disponga già delle informazioni;
- comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato, in particolare nella misura in cui l'obbligo di comunicare le informazioni rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente le finalità del trattamento. In tali casi l'ufficio adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, eventualmente anche rendendo pubbliche le informazioni;
- l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o nazionale che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure
- qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente ad un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o nazionale, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

8. **Art. 8 – Fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni (whistleblowing)**

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni (*whistleblowing*) si svolge nelle seguenti fasi:

- a) ricezione e **registrazione particolare** della segnalazione;
- b) rilascio **dell'informativa** sul trattamento dei dati personali come descritto all'art. 7;
- c) **comunicazione** alla persona segnalante **dell'avviso di ricevimento**;
- d) eventuali **richieste di integrazione** della segnalazione e **interlocuzioni** con il segnalante o con altre autorità;
- e) **valutazione preliminare della segnalazione**, che potrà avere uno dei seguenti sbocchi:
 - a. dichiarazione di inammissibilità della segnalazione;
 - b. dichiarazione della manifesta infondatezza della segnalazione
 - c. trasmissione ad altro ente o autorità competente;
 - d. avvio della fase istruttoria
- f) **fase istruttoria**, con eventuali richieste di integrazione della segnalazione e interlocuzioni con il segnalante o con altre autorità;
- g) **formulazione di una proposta** di adozione di provvedimento finale di chiusura della segnalazione e sua **trasmissione** al soggetto competente;
- h) **riscontro**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative dell'esito delle indagini e del seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione
- i) **archiviazione** della documentazione;
- j) **cancellazione** della segnalazione e della documentazione.

9. **Art. 9 – Gestione delle segnalazioni, durata dell'istruttoria ed esiti delle indagini**

1. Al fine di garantire la riservatezza della persona segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione, al momento della ricezione della segnalazione e al momento dell'invio o della ricezione della successiva corrispondenza con la persona segnalante si procede alla protocollazione su **registro particolare riservato** alle segnalazioni whistleblowing, gestito dalla piattaforma informatica WB33 dedicata, attribuendo un codice univoco progressivo, registrando la data e l'ora di ricezione o di invio della corrispondenza in uscita.

2. Le segnalazioni ricevute attraverso canali diversi dalla piattaforma dedicata saranno registrate nella medesima piattaforma sotto la voce “SEGNALAZIONI PROVENIENTI DA ALTRI CANALI” specificando attraverso quale canale è pervenuta la segnalazione.
3. Il **codice univoco progressivo che identifica ogni segnalazione** sarà **comunicato al segnalante**, non sarà rivelato a persone non autorizzate al fine di consentire che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi previsti dalla presente procedura.
4. **Entro 7 giorni** dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio addetto alla ricezione rilascia un **avviso di ricevimento della segnalazione** con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante inserimento dell'avviso nella **piattaforma** dedicata all'acquisizione delle segnalazioni. A tal fine, subito dopo l'invio della segnalazione, la piattaforma presenta alla persona segnalante un **codice univoco che identifica la segnalazione**, necessario per accedere all'area riservata e:
 - prendere visione dell'avviso di ricevimento;
 - integrare/aggiornare in un secondo momento quanto riportato nel modulo di segnalazione;
 - rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti/approfondimenti;
 - verificare l'avanzamento dell'iter di gestione della segnalazione.
 - b) mediante **notifica al domicilio digitale eletto** tramite la **Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione** prevista dall' Art. 26 D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito dalla Legge 11/09/2020 n.120;
 - c) mediante **consegna brevi manu** alla persona segnalante che abbia consegnato di persona il modulo con la segnalazione o che abbia reso la segnalazione oralmente a seguito di incontro diretto con l'RPCT.
3. Il personale addetto alla gestione della segnalazione deve **dare diligente seguito** alle segnalazioni ricevute effettuando tempestivamente tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie a dare riscontro alla segnalazione nel rispetto dei termini di seguito indicati.
4. Qualora sia necessario ai fini della valutazione preliminare, l'ufficio potrà richiedere alla persona segnalante di **integrare la segnalazione** o la documentazione allegata e fornire chiarimenti.
5. **Entro quindici giorni** lavorativi successivi alla ricezione dei chiarimenti, l'ufficio svolge **l'attività preliminare di analisi e verifica** su
 - a. **ammissibilità** della segnalazione, verificando la sussistenza dei presupposti soggettivi o oggettivi richiesti dal D.Lgs. 2023 n.24
 - b. **non manifesta infondatezza**
 - c. **competenza** di questo ente alla sua gestione.

In particolare, la **valutazione preliminare** sui contenuti della segnalazione ricevuta sarà effettuata al fine di:

- ✓ **appurare la gravità e la rilevanza** di quanto segnalato, anche al fine di stabilire le **priorità** nella gestione della fase istruttoria, dovendosi trattare con precedenza le segnalazioni che presentino un grado maggiore di gravità e successivamente le altre;
- ✓ verificare che la segnalazione sia effettivamente volta a **tutelare l'interesse pubblico e l'integrità dell'amministrazione**, dovendosi in caso contrario dichiarare l'inammissibilità della segnalazione;
- ✓ verificare che la segnalazione non sia stata effettuata **esclusivamente** per un **interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attiene **esclusivamente ai propri rapporti individuali** di lavoro o di impiego, ovvero **inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate**, dovendosi in caso contrario dichiarare l'inammissibilità della segnalazione;

6. All'esito di tale valutazione preliminare verrà adottato un **provvedimento motivato** con il quale l'RPCT

- a) dichiara INAMMISSIBILE la segnalazione**, quando non sussistono i presupposti soggettivi o oggettivi richiesti dal D.Lgs. 2023 n.24. In particolare, ricorre questa ipotesi se si tratta di
- i. contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale della persona segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile **che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro** o di impiego pubblico, ovvero **inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego** pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - ii. **segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali** indicati nella parte II dell'allegato al decreto legislativo 2023 n.24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al citato decreto;
 - iii. **segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonchè di **appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
 - iv. segnalazione avente un **contenuto generico** tale da non consentire la comprensione dei fatti;
 - v. segnalazione corredata da **documentazione non appropriata o inconferente**;
 - vi. **la segnalazione non contiene elementi di fatto idonei** a giustificare ulteriori accertamenti;

In questi casi, l'ufficio **archivia** la segnalazione con provvedimento motivato **per inammissibilità della segnalazione, informandone** il segnalante con le modalità sopra indicate al comma 4, lettere a), b) e c);

- b) dichiara la propria incompetenza** a gestire la segnalazione trasmettendo la segnalazione, **entro sette giorni, al soggetto** che sia stato individuato come

competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante con le modalità sopra indicate al comma 4, lettere a), b) e c).

- c) in caso di manifesta infondatezza, archivia** la segnalazione e ne dà comunicazione alla persona segnalante, con le modalità sopra indicate al comma 4, lettere a), b) e c);
- d) in caso di non manifesta infondatezza, avvia l'istruttoria** sulla segnalazione dandone notizia alla persona segnalante con le modalità sopra indicate al comma 4, lettere a), b) e c).

7. Durante la **fase istruttoria** possono essere acquisiti ulteriori dati, documenti e informazioni presso altri uffici, altre autorità e soggetti terzi, anche tramite audizioni ed interlocuzioni, e possono essere richiesti chiarimenti alla persona segnalante, sia tramite il canale informatico dedicato o di persona, assicurando sempre la riservatezza della persona segnalante, delle persone menzionate nella segnalazione, delle persone coinvolte, del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa afferente.
8. Qualora gli elementi integrativi vengano forniti dal segnalante di persona, sarà redatto apposito **verbale** e la persona segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.
9. Non sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro.
10. **La fase istruttoria** si svolge nel rispetto dei **principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza** e deve concludersi **entro i seguenti termini** che decorrono dall'avviso di ricevimento della segnalazione:
 - a) 30 giorni**, per i casi che non richiedono particolari accertamenti istruttori;
 - b) 90 giorni**, qualora siano necessarie interlocuzioni con la persona segnalante, richieste di informazioni o documenti ad altri enti o autorità;
 - c) 180 giorni**, nei casi di maggiore complessità che richiedono particolari approfondimenti in considerazione del numero delle persone coinvolte dalla segnalazione e delle interazioni con altri enti o autorità.
11. Nei casi sopra indicati alle lettere b) e c), la **proroga** dei termini oltre i 30 giorni può essere disposta, con provvedimento motivato, solo se ricorrono **giustificate e valide ragioni**.
12. I termini sopra indicati rimangono **sospesi** in caso di richieste di integrazioni rivolte al segnalante e riprendono a decorrere con la ricezione del messaggio del segnalante trasmesso tramite la piattaforma informatica o, nel caso di utilizzo di canali diversi, con la ricezione delle informazioni richieste. La persona segnalante viene informata di tale sospensione dei termini entro il termine di 7 giorni. Nell'avviso può essere omessa l'indicazione della motivazione della proroga solo qualora ciò sia necessario al fine di non pregiudicare le indagini in corso.
13. Decorsi 15 giorni senza aver ricevuto risposta, l'ufficio addetto alla gestione della segnalazione può decidere di **proseguire** l'istruttoria avvalendosi dei soli elementi disponibili.

14. Al termine dell'istruttoria l'RPCT formula una **proposta di adozione di provvedimento finale di chiusura** della segnalazione e la **trasmette agli organi interni competenti** per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti (es. Funzionari EQ, Responsabile del servizio, Dirigente della struttura, Organismo indipendente di valutazione, Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari) o alle istituzioni o enti esterni (es. A.N.AC., Dipartimento della Funzione pubblica, autorità giudiziaria ordinaria o contabile) secondo le rispettive competenze.

15. Il **provvedimento finale di chiusura** della segnalazione, **adottato dall'organo competente**, potrà avere i seguenti **esiti**:

i. **La segnalazione è dichiarata INFONDATA**, quando ricorre almeno una delle seguenti ipotesi:

1. non sussiste alcuna prova o indizio o elemento concreto per ritenere che i comportamenti, atti od omissioni oggetto della segnalazione possano sussistere;
2. i comportamenti, atti od omissioni oggetto della segnalazione non sussistono;
3. i comportamenti o atti oggetto della segnalazione non sono stati commessi;
4. le omissioni oggetto della segnalazione non si sono verificate;
5. i comportamenti, atti od omissioni oggetto della segnalazione **non ledono l'interesse pubblico o l'integrità** dell'amministrazione pubblica e **non consistono in:**

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al citato decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al citato decreto, relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere

un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

In questi casi il procedimento verrà **archiviato per infondatezza della segnalazione** e l'ufficio del RPCT ne darà comunicazione alla persona segnalante, con le modalità sopra indicate al comma 4, lettere a), b) e c);

Se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 16, 3 comma del Decreto Lgs. 2023 n.24, gli atti saranno **trasmessi all'ufficio competente** perché venga avviato un **procedimento disciplinare** nei confronti della persona segnalante.

- ii. **La segnalazione è dichiarata FONDATA, in tutto o in parte**, quando i comportamenti, atti od omissioni oggetto della segnalazione **ledono l'interesse pubblico o l'integrità** dell'amministrazione pubblica e consistono in uno degli illeciti elencati dal n.1 al n.5 del punto precedente.

In questo caso il **procedimento proseguirà** in uno o più dei seguenti modi:

1. **Avvio del procedimento disciplinare** nei confronti della persona fisica o giuridica **menzionata** nella segnalazione ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
 2. **trasmissione della notizia di reato alla Procura della Repubblica competente per l'eventual avvio del procedimento penale** nei confronti delle persone responsabili di eventuali reati.
 3. **trasmissione degli atti alla Corte dei Conti competente per l'eventuale avvio del procedimento contabile** nei confronti delle persone responsabili di eventuali illeciti contabili e/o per danno erariale.
 4. **avvio del procedimento amministrativo** per l'irrogazione delle sanzioni previste a carico dei responsabili.
16. Nella nota di trasmissione del provvedimento sarà data evidenza che si tratta di proposta conseguente alla gestione di una segnalazione mediante la dicitura **“Riservata – Segnalazione whistleblowing ai sensi del Decreto Legislativo 2023 n.24”**, al fine di non compromettere la riservatezza dell'identità della persona segnalante, delle persone menzionate nella segnalazione e della persona coinvolta, nei casi in cui essa debba ancora essere garantita ai sensi del decreto legislativo 2023 n.24.
17. L'esito finale del procedimento verrà comunicato al segnalante **entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento** o in mancanza di tale avviso, **entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni** dalla presentazione della segnalazione. A tal fine l'ufficio addetto alla gestione della segnalazione dovrà **dare riscontro** alla segnalazione con le stesse modalità descritte per la consegna dell'avviso di ricevimento della segnalazione.

18. Al termine del procedimento, in caso di utilizzo della piattaforma informatizzata, la segnalazione sarà messa in stato
- a. **“Archiviata”**, indicando la motivazione
 - i. **Inammissibile**
 - ii. **Manifestamente infondata**
 - b. **“Chiusa”**, indicando la motivazione
 - i. **Infondata**
 - a. Avvio del procedimento disciplinare nei confronti della persona segnalante
 - b. Senza avvio di procedimento disciplinare
 - ii. **Fondata**, con indicazione dell’azione seguente compiuta
 - a. Avvio del procedimento disciplinare nei confronti della persona segnalata o coinvolta
 - b. Trasmissione alla procura della Repubblica
 - c. Trasmissione alla Corte dei Conti
 - d. Trasmissione ad altra autorità competente (ANAC, Dipartimento della funzione pubblica, o altra autorità...)
19. Non compete all’RPCT il potere di accertare responsabilità individuali, né quello di sottoporre a controlli di legittimità o di merito atti e provvedimenti.
20. **La proposta di adozione del provvedimento finale di chiusura** della segnalazione può anche contenere **proposte dell’ RPCT** rivolte all’ amministrazione in ordine a opportune **modifiche del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)** ai sensi dei commi 8 e 10, lett. a), dell’art. 1 della legge n. 190/2012.
21. Il RPCT nella **relazione annuale** di cui all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 rende conto delle segnalazioni ricevute, archiviate e istruite, senza compromettere la riservatezza dell’identità dei segnalanti, delle persone segnalanti e delle persone menzionate nelle segnalazioni.

10. **Art. 10 – Obbligo di riservatezza – Misure di sicurezza**

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione deidati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Per assicurare l’adempimento degli obblighi di riservatezza e garantire la disponibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati trattati, vengono adottate le seguenti **misure di sicurezza**:

- a. L' RPCT e ciascuna persona autorizzata alla gestione delle segnalazioni di cui alla presente procedura hanno l'obbligo di mantenere e assicurare l'assoluta riservatezza sull'identità del segnalante e su tutte le altre informazioni che devono rimanere riservate. La rivelazione di tali informazioni fuori dai casi previsti dalla presente procedura costituisce grave illecito disciplinare.
- b. i canali di segnalazione predisposti dall'ente garantiscono, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
- c. l'accesso alla piattaforma dedicata alla gestione informatizzata della procedura è consentito solo alle persone espressamente autorizzate con provvedimento formale che specifica i diversi profili di autorizzazione.
- d. Il personale addetto alla gestione delle segnalazioni deve essere formato e aggiornato periodicamente sulla gestione delle segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 2023 n.24, del Reg. Ue 2016 n.679 e del D.Lgs. 2018 n.51.
- e. La piattaforma registra gli accessi e tutte le operazioni effettuate in un **file di log** non modificabile al quale può accedere solo l'RPCT che viene conservato fino al termine della procedura di segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Qualora fosse necessario utilizzare i file di log per fini difensivi documentati, come sopra indicati alla lettera C, i file di log potranno essere conservati anche oltre i 5 anni fino al termine del procedimento giudiziario o amministrativo o comunque della controversia stragiudiziale aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 2023 n.24.
- f. la piattaforma non raccoglie cookie, né l'indirizzo IP, né altre informazioni che possano consentire di tracciare e identificare la persona segnalante.
- g. Il codice univoco identificativo della segnalazione non viene reso noto a persone non autorizzate;
- h. la conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo viene effettuata nei locali adibiti ad ufficio dell'RPCT, forniti di chiusura di sicurezza, ai quali non è consentito l'accesso a persone non autorizzate alla gestione della segnalazione, all'interno di una cassaforte o di armadi chiusi a chiave.
- i. Non possono fare parte del gruppo di lavoro autorizzato alla gestione delle segnalazioni i dipendenti dell'ente che:
 - i. operano nelle aree a maggior rischio (es., Amministrazione, Appalti, Personale, etc.);
 - ii. gestiscono il procedimento disciplinare o svolgono funzioni di supporto nell'ambito della gestione di tale procedimento.
 - iii. non abbiano effettuato adeguata **formazione** sulla gestione delle segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 2023 n.24, del Reg. Ue 2016 n.679 e del D.Lgs. 2018 n.51.
- j. l' RPCT e qualunque persona autorizzata alla gestione delle segnalazioni, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche solo apparente o potenziale, e sono contestualmente tenuti a segnalare tale conflitto all'Amministrazione.
- k. I dati personali della persona segnalante e di tutti gli ulteriori soggetti coinvolti in conseguenza della segnalazione, ivi compreso la persona segnalata o implicata o comunque coinvolta, sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 2018 n.51.

4. **Nell'ambito del procedimento disciplinare**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
5. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante **sia indispensabile per la difesa dell'incolpato**, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza **del consenso espresso della persona segnalante** alla rivelazione della propria identità.
6. Il Responsabile del procedimento disciplinare, **su istanza dell'incolpato**, valuta se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di rigetto.
7. Nell' ipotesi di cui al periodo precedente, nonché quando la rivelazione della identità della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, è dato **avviso alla persona segnalante** delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, mediante comunicazione inviata dall'ufficio dell'RPCT con le modalità sopra indicate all'art.9, comma 4, lettere a), b) e c);
8. I soggetti autorizzati alla gestione delle segnalazioni, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti, di qualunque tipo, avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
9. **La segnalazione è sottratta all'accesso** previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine, il responsabile dell'ufficio addetto alla gestione delle segnalazioni provvede alla gestione delle istanze di accesso documentale e di accesso civico opponendo il diniego con **provvedimento motivato comunicato** al richiedente nei modi e termini di legge. Nella comunicazione del diniego di ostensione sarà omessa qualsiasi informazione, riferimento o elemento che possa recare pregiudizio alle indagini o che possa compromettere gli obblighi di riservatezza previsti nella presente procedura.
10. Le disposizioni a tutela della riservatezza previste nel presente articolo non si applicano al segnalante se questi ha dato il **consenso espresso a rivelare la propria identità**, ai sensi dell'art. 12, 2 comma del D.Lgs. 2023 n.24. In tal caso, il segnalante non perderà le garanzie previste dalla normativa che lo proteggono dalle ritorsioni, come prevede l'art. 17 del D.Lgs. 2023 n.24 e rimangono comunque ferme le garanzie di riservatezza previste per la **persona coinvolta**, per la **persona comunque menzionata** nella segnalazione, per il **contenuto** della segnalazione e della **documentazione** prodotta.

11. Art.11- Diritti della persona coinvolta

1. Ferme le previsioni previste dall'articolo precedente, la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente, **può essere sentita**, a discrezione dell'ufficio incaricato della gestione della segnalazione.

2. Qualora ne faccia **richiesta**, la persona coinvolta **deve essere sentita** nel corso della presente procedura di segnalazione interna, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

12. Art.12- Protezione della persona segnalante e dei soggetti assimilati

1. La persona che effettua la segnalazione e i seguenti altri soggetti
 - a. Facilitatore;
 - b. Colleghi di lavoro, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
 - c. Persone del medesimo contesto lavorativo che sono legate alla persona segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - d. Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora
 - e. Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante
 - f. Persone fisiche menzionate nella segnalazione come persona alle quali la violazione è attribuita o come persone comunque implicate nella violazione segnalata

non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti, o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione, né possono subire alcun genere di **ritorsione**, intendendosi con tale termine qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono **ritorsioni**:
 - a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - e. le note di merito negative o le referenze negative;
 - f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - j. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - k. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro;
 - m. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- n. l'annullamento di una licenza o di un permesso
 - o. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
3. Considerato che nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti della persona segnalante e dei soggetti assimilati, **si presume** che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e che l'onere della prova contraria ricade su questo ente, **il responsabile del procedimento che adotta un provvedimento che ricade nella suddetta presunzione deve indicare gli elementi che consentono di provare** che tali condotte o atti **sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione**, alla divulgazione pubblica o alla denuncia.
 4. Poiché in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalla persona segnalante e dei soggetti assimilati, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del decreto legislativo 2023 n.24, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, **si presume**, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, **il responsabile del procedimento che adotta un provvedimento che ricade nella presunzione** sopra descritta deve **indicare gli elementi che consentono di provare** che il danno non è conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria e che esso è stato causato **da ragioni estranee alla segnalazione**, alla divulgazione pubblica o alla denuncia.
 2. Gli atti adottati che siano accertati come discriminatori o ritorsivi sono nulli.
 3. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.
 4. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
 5. **Le tutele del segnalante** di cui alla presente procedura **non sono garantite nei casi** in cui sia accertata, anche con **sentenza di primo grado**, la responsabilità penale del segnalante medesimo per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati oggetto della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

13. Art.13- Responsabilità della persona segnalante e limitazioni

1. **Non è punibile** l'ente o la persona che effettua la segnalazione o la persona ad esso assimilata di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 2023 n.24 che **riveli o diffonda informazioni sulle violazioni**
 - a. **coperte dall'obbligo di segreto** che sia diverso da quelli previsti in materia di:
 - i. informazioni classificate;
 - ii. segreto professionale forense e medico;
 - iii. segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali,

- b. relative alla tutela del **diritto d'autore**
- c. relative alla **protezione dei dati personali**,
- d. **che offendono la reputazione** della persona coinvolta o denunciata,

quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero **fondati motivi** per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni **fosse necessaria per svelare la violazione, a condizione** che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 2023 n.24 e cioè che

- che al momento della segnalazione vi era **fondato motivo di ritenere** che le informazioni segnalate **fossero vere**
 - che **rientrano nell'ambito oggettivo** previsto dall' art.1 del decreto legislativo citato
 - che **esistano le condizioni per la divulgazione pubblica** previste dal capo II del citato decreto.
2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma precedente, **è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità**, anche di natura civile o amministrativa.
 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona che effettua la segnalazione o la persona ad esso assimilata di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 2023 n.24, **non incorre in alcuna responsabilità**, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
 4. In ogni caso, **la responsabilità penale e ogni altra responsabilità**, anche di natura civile o amministrativa, **non è esclusa** per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 14 Condizioni per la protezione della persona segnalante

1. Le misure di protezione previste nella presente procedura si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante **aveva fondato motivo di ritenere** che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate **fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo** previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. 2023 n.24;
 - b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del D.Lgs. 2023 n.24, utilizzando i canali di segnalazione interna predisposti da questo ente con le modalità previste nella presente procedura.

2. I **motivi** che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 2023 n.24 (limitazioni della responsabilità), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Art.15- Modalità di gestione dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679

1. Nell'applicativo WB33 è stato predisposto un FORM dedicato per consentire di inoltrare l'istanza di esercizio dei diritti attraverso la piattaforma.
2. Al fine di non compromettere la riservatezza del segnalante gli interessati vengono invitati a non inoltrare alcuna comunicazione tramite mail o PEC e ad utilizzare per le loro richieste esclusivamente la piattaforma che provvede all'autenticazione mediante SPID – CIE
3. Se l'ufficio nutre ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21 del Reg. UE 2016 n.679, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato
4. I diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE)2016/679 (accesso ai dati, rettifica e integrazione dei dati, cancellazione dei dati, limitazione del trattamento, portabilità -ove applicabile-, opposizione al trattamento dei propri dati, di non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come di seguito indicato.
5. I diritti non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un **pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza** dell'identità della persona che segnala violazioni. A tal fine, l'ufficio addetto alla gestione delle segnalazioni, ricevuta una richiesta di esercizio dei diritti dovrà verificare, caso per caso, se sussiste o meno tale rischio di pregiudizio.
6. **Se non sussiste un rischio di pregiudizio effettivo e concreto** alla riservatezza del segnalante i diritti potranno essere esercitati. In questo caso l'ufficio, **senza ingiustificato ritardo**, darà tempestivo riscontro all'istanza dell'interessato, **al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta** stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. In tal caso l'ufficio addetto alla gestione dell'istanza informa l'interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le

informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

7. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, l'ufficio informa l'interessato senza ritardo e, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e di proporre ricorso giurisdizionale.
8. Le informazioni all'interessato vengono fornite gratuitamente.
9. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'ufficio può:
 - a. addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o per intraprendere l'azione richiesta;
 - b. rifiutare di soddisfare la richiesta.

In questi casi l'ufficio dovrà acquisire e conservare tutti gli elementi necessari per dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta e la congruità del contributo spese eventualmente richiesto.

10. **Quando il segnalante ha dato il consenso a rivelare la propria identità** non sussiste alcun impedimento all'esercizio dei diritti degli interessati.
11. Se sussiste un rischio di pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza del segnalante, i diritti sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore che devono almeno recare **misure** dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016 n.679.
12. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere **ritardato, limitato o escluso** con **comunicazione motivata e resa senza ritardo** all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, **per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata**, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) dell'art. 2-undecies citato e cioè:
 - a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di **riciclaggio**;
 - b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di **sostegno alle vittime di richieste estorsive**;
 - c) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti **alla politica monetaria e valutaria**, al **sistema dei pagamenti**, al **controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari**, nonché alla tutela della loro stabilità;

- d) allo svolgimento delle **investigazioni difensive** o **all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria**;
- e) alla **riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni** di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»

13. In tali casi, i diritti dell'interessato **possono essere esercitati anche tramite il Garante** con le modalità di cui all'articolo 160 del D.Lgs. 2003 n.196. Il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

In questo caso l'ufficio incaricato della gestione delle segnalazioni **informa l'interessato** delle facoltà di cui al presente comma.

14. Qualora venga dato riscontro all'istanza dell'interessato **saranno omessi** eventuali dati e informazioni che consentano di identificare anche indirettamente **terze persone** o la **persona segnalante**.

Art. 16 Casi nei quali è richiesto il consenso della persona segnalante

1. A norma dell'art. 12, 2° comma del D.Lgs. 2023 n.24, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il **consenso espresso** della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In tal caso le disposizioni a tutela della riservatezza previste nell'articolo 10 della presente procedura non si applicano al segnalante, ma rimangono comunque ferme le garanzie di riservatezza previste per la persona coinvolta, per la persona comunque menzionata nella segnalazione e per il contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

2. A norma dell'art. 12, 5° comma, del citato decreto, **nell'ambito del procedimento disciplinare**, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del **consenso espresso** della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

3. A norma dell'art. 14, 4 comma, del citato decreto, quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo **consenso** della persona segnalante, è documentata a cura del

personale addetto mediante verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

4. Nei casi sopra indicati nei quali è necessario acquisire il **consenso** espresso della persona segnalante, tale consenso dovrà essere preceduto da un'adeguata informativa resa all'interessato.
5. L'ufficio addetto alla gestione delle segnalazioni provvederà a tal fine a **conservare** tutta la documentazione necessaria a dimostrare che l'interessato è stato previamente informato delle conseguenze del suo consenso e che il consenso è stato prestato in modo espresso ed inequivocabile.
6. La **piattaforma** registra e rende visibile data e ora in cui è stato accordato il **consenso** ed invia un messaggio al RPCT per informarlo della scelta avvenuta da parte del segnalante.

Art. 17- Modalità di conservazione della documentazione

1. Tutta la documentazione raccolta durante le operazioni di ricevimento e gestione delle segnalazioni, sia essa in formato analogico, sia in formato digitale, dovrà essere conservata in maniera adeguata a consentirne il successivo eventuale utilizzo, nel rispetto delle regole sulla gestione documentale e sulla conservazione, in modo da garantirne la **riservatezza**, **l'integrità**, la **disponibilità**, **l'inalterabilità** e **l'interoperabilità**.
2. La documentazione in **formato analogico** sarà conservata in cassaforte o altro armadio fornito di chiusura di sicurezza.
3. I file saranno **cifrati** e conservati sul data center fornito dal gestore della piattaforma WB33.
4. Tutta la documentazione raccolta sarà conservata all'interno di locali adibiti all'ufficio per la gestione delle segnalazioni chiuso a chiave.
5. L'accesso all'ufficio adibito alla gestione delle segnalazioni sarà consentito solo alle persone espressamente autorizzate alla gestione delle segnalazioni
6. All'esterno del locale adibito non dovrà essere data alcuna indicazione di tale destinazione.

Art. 18- Tempi di conservazione della documentazione e modalità di cancellazione

1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate **per il tempo necessario al trattamento della segnalazione** e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

2. La **cancellazione** dei documenti e dei dati in essi contenuti sarà effettuata mediante distruzione fisica dei documenti in formato analogico attraverso l'utilizzo di distruggi documenti.
3. **In caso di dismissione** i supporti esterni contenenti file di dati saranno distrutti fisicamente.

Art. 19- Informazioni sui canali di segnalazione interna e sulla presente procedura

1. La pagina web Whistleblowing del portale istituzionale riporta le indicazioni operative per la redazione e presentazione della segnalazione, le informazioni sulla presente procedura e sul sistema applicativo informatico implementato per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.
2. Vengono messe a disposizione **informazioni chiare sui canali di segnalazione** interna, sulla presente procedura, sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, sul canale di segnalazione esterna, sulle procedure da seguire per la segnalazione esterna, sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.
3. Tali informazioni sono anche **esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro** in modo che siano accessibili e fruibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con l'ente/organizzazione.

Art. 20- Rapporti con l'autorità giudiziaria

1. Sono fatti salvi gli **obblighi di denuncia all'Autorità giudiziaria** ordinaria o a quella contabile previsti dalla legge, in particolare per i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del Codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del Codice penale.
2. Nel caso in cui la gestione della segnalazione interna si concluda con un provvedimento che dispone la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria o contabile si applicheranno le ulteriori disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti che regolano la procedura innanzi a dette autorità.

Art. 21 Disposizioni finali

1. La presente procedura, approvata dalla Giunta Municipale viene trasmessa alle **organizzazioni sindacali** che potranno far pervenire le loro osservazioni nel termine di tre giorni è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente ed entra in vigore il giorno 15 luglio 2023.